



r_emi.ro.Giunta - Prot. 09/07/2024.0743421.E



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Settore Consulenza
Ufficio Consulenza imposte dirette

COMMISSARIO DELEGATO ART. 1
D.L. N. 74/2012
VIALE ALDO MORO 64
40127 BOLOGNA (BO)

PEC:
GESTIONESPESA@POSTACERT.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT

E p.c. Direzione Regionale dell'Emilia
Romagna
Via Marco Polo, 60
40131 Bologna

OGGETTO: *Interpello n. 956-460/2024*
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212
COMMISSARIO DELEGATO - ART. 1 D.L. N. 74/2012
Codice Fiscale: 91352270374
Istanza presentata il 07/02/2024
Documentazione integrativa presentata il 13/05/2024
Scadenza dei termini per la risposta il 12/07/2024

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Commissario istante (Commissario delegato *ex* articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, di seguito anche "*Istante*"), per l'attuazione degli

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali
Via Giorgione 106 – 00147 Roma - Tel. 0650545259 - Fax 0650059258
e-mail: interpello@pec.agenziaentrate.it - div.confr.interpello@agenziaentrate.it

interventi di ripristino e ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, rappresenta che *«per il sisma che nel 2012 ha colpito i territori dell'Emilia-Romagna, a causa del rincaro dei materiali, molti lavori di ricostruzione avviati dalle imprese sono stati interrotti».*

Al fine di portare a termine i predetti lavori, l'Istante *«intende promuovere un'attività di sostegno alle imprese affinché queste ultime possano beneficiare, anche attraverso prodotti bancari tipici, come il finanziamento ponte, con riguardo ai crediti d'imposta maturati nell'ambito esclusivo e tassativo della realizzazione degli interventi di ricostruzione privata previsti dal D.L. 74/2012, convertito dalla legge del 1° agosto 2012, n. 122.».*

Sul punto, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, si precisa che *«il commissario delegato attraverso sottoscrizione di protocolli d'intesa con primari istituti di credito (già sottoscrittori dell'intesa ABI-CDP per la gestione dei contributi commissariali ex art. 3-bis D.L. 95/2012), intende offrire ai beneficiari facoltà di proporre, agli stessi istituti presso cui già sono convogliati i contributi concessi, la cessione di crediti d'imposta riferiti alla quota parte dei lavori non coperti dal provvedimento di concessione commissariale; a fronte di ciascuna proposta la banca valuterà l'acquisto dei crediti sulla base della disponibilità fiscale della stessa (tax capacity) riferiti agli interventi ammessi ex decreto legge 34/2020 in edifici ed unità immobiliari per i quali sia stato accertato nesso causale tra evento sismico del 2012 e fine lavori al 31.12.2025 così come previsto da art. 119 comma 8-ter del DL 34/2020 convertito in L.77/2020».*

Ciò premesso, l'Istante chiede se:

- le spese *«sostenute a partire dal 2020, eccedenti l'importo del contributo per la ricostruzione, per i quali i cittadini risultino già beneficiari, possono rientrare nell'art. 121, comma 1 punti a) e b) del DL n. 34/2020, convertito dalla*

L. 17 luglio 2020, n. 77, e, quindi, le imprese che eseguono i lavori possano cedere alle banche il relativo credito d'imposta»;

- in merito agli eventi sismici che hanno interessato alcuni Comuni del territorio regionale il 18 settembre 2023, a seguito di istanze avanzate alla struttura commissariale dai cittadini dei comuni interessati, *«gli edifici danneggiati, certificati da rilascio della scheda AeDES e con dichiarazione dello stato di emergenza, possono usufruire della proroga fino al 31/12/2025».*

In risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l'Istante, precisa che:

- per gli edifici danneggiati dal sisma del 2012, *«tutti i titoli abilitativi non solo sono stati richiesti ma anche rilasciati alla data del 29 dicembre 2023»*, mentre, per gli edifici danneggiati dal sisma 18 settembre 2023 *«vista la vicinanza con la data dell'evento, i titoli abilitativi alla data del 29 dicembre 2023 sono per lo più ancora da richiedere ed acquisire.»*;

- *«per il sisma 2012 le spese sostenute a far data dal 2020 riguardano cantieri oggetto di contributo riconosciuto dalla gestione commissariale ma non ancora completati; il ricorso al superbonus avverrebbe per la copertura degli extra costi a carico dei beneficiari, principalmente dovuto al rincaro dei materiali verificatosi nell'ultimo triennio, per i quali non si è usufruito ancora di alcuna detrazione. Per quanto riguarda il sisma 2023, tali spese riguardano in via pressoché esclusiva cantieri non ancora avviati alla data odierna (ndr. 10 maggio 2024).»*;

- con riferimento al sisma 2023, *«in coerenza con la richiesta dei territori colpiti ed in ragione del presumibile impatto finanziario degli interventi sugli edifici maggiormente danneggiati i soggetti beneficiari delle detrazioni intendono esercitare le opzioni di cui all'art.121 del decreto-legge n.34/2000.»*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante, richiamando i chiarimenti forniti con la risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E e con la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E, ritiene che:

- *«per gli edifici di natura abitativa, danneggiati dal sisma del 2012, con dichiarazione dello stato di emergenza, tuttora in essere, provvisti di scheda Aedes (con la quale è stata dichiarata l'inagibilità dell'edificio) e con lavori già avviati dalle imprese, ma nel frattempo interrotti, compete il credito d'imposta di cui all'art. 121, citato, con proroga temporale al 31/12/2025 degli incentivi fiscali del superbonus nella misura del 110%. Si ritiene fattibile l'opzione della cessione del credito (art.121) e, conseguentemente, procedere con le banche interessate ad un'intesa con il Commissario alla ricostruzione al fine di sostenere le imprese che hanno avviato i lavori per i cittadini committenti (e che a causa del rincaro dei prezzi dei materiali li hanno dovuti sospendere). In questo modo le imprese potranno beneficiare del credito d'imposta (sostituendosi al cittadino contribuente e beneficiario del contributo per la ricostruzione) al fine di portare a termine i lavori di ricostruzione, fermo restando che il beneficio del credito d'imposta è limitato alle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione riconosciuto»;*

- *«per il terremoto del 18 settembre 2023, che ha coinvolto diversi Comuni della Regione Emilia-Romagna, trattandosi di evento “verificatosi a far data dal 1° aprile 2009” per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, gli edifici danneggiati dal sisma in oggetto e certificati da rilascio della scheda AeDES, per i quali si matura il diritto al contributo per la ricostruzione richiesto o da richiedere, possono beneficiare della proroga temporale al 31/12/2025.».*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto *Rilancio*) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. *Superbonus*).

Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. "*ecobonus*") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "*sismabonus*"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del *Superbonus* sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto *Rilancio* mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'articolo 121 del medesimo decreto *Rilancio* stabilisce che i soggetti che sostengono spese per gli interventi indicati nel comma 2 del citato articolo 121, in linea generale, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, o optare per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti.

Con riferimento all'applicazione dell'agevolazione e alle modalità alternative di fruizione della detrazione sono stati forniti chiarimenti, tra l'altro, con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, con la risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E, con la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E e con la circolare del 13 giugno 2023, n.13/E, a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.

Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di *Superbonus*, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus>.

Il comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto *Rilancio* stabilisce che «*Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento [...]».*

Al riguardo, con la citata risoluzione n. 8/E del 2022 è stato specificato che, in applicazione delle citate disposizioni, il *Superbonus* continua ad applicarsi nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 senza alcuna riduzione dell'aliquota.

La risoluzione chiarisce, altresì, che, «*per effetto del richiamo operato dal comma 8-ter alle disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, «la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Al riguardo, si osserva che detti contributi sono esclusi nei casi in cui:*

- *il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;*
- *il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F)».*

Tale disposizione di favore, in sostanza, intende agevolare i contribuenti che sostengono spese per interventi per la ricostruzione di edifici che risultino “*inagibili*” a causa di eventi sismici verificatisi, a far data dal 1° aprile 2009, nei

Comuni dei territori dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stato erogato anche il relativo contributo.

Ai fini dell'esercizio delle opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione, di cui al citato articolo 121 del decreto *Rilancio*, si osserva che l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto medesimo), un generale divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto *Rilancio*, tra i quali rientrano gli interventi di efficientamento energetico e antisismici di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salve le deroghe tassative previste dallo stesso decreto legge n. 11 del 2023, è possibile fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d'imposta.

Per quanto di interesse con riferimento al caso in esame, il comma *3-quater* del citato articolo 2 del decreto legge n. 11 del 2023, ha previsto che il predetto divieto non si applica «*agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.*».

Successivamente, l'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 (convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67) ha modificato il

citato articolo 2 e ridefinito il perimetro dei soggetti rientranti nel generale divieto dell'esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023 abrogando, tra l'altro, il citato comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto legge n. 11 del 2023.

L'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 39 del 2024, stabilisce, tuttavia, che il previgente regime (che consente l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto *Rilancio*) continua ad applicarsi se, in data antecedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto in commento), sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi oppure se sussistono le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, vale a dire se:

- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto *Rilancio* con riferimento ad interventi ammessi al *Superbonus* diversi da quelli effettuati dai condomini;

- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA di cui al medesimo articolo 119, comma 13-*ter*, per gli interventi ammessi al *Superbonus* effettuati dai condomini;

- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per interventi ammessi al *Superbonus* che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli ammessi al *Superbonus*;

- per interventi diversi da quelli ammessi al *Superbonus* e per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

In altri termini, in applicazione delle disposizioni sopra elencate è possibile:

- applicare il *Superbonus* nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati, tra l'altro, su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliare, ubicati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

- continuare a esercitare le opzioni, alternative alla fruizione diretta del *Superbonus*, di cui al citato articolo 121 del decreto *Rilancio* se, in data antecedente al 30 marzo 2024, sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi oppure se sussistono le condizioni previste dal citato articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 39 del 2024.

Nella fattispecie in esame, con riferimento agli interventi per il ripristino e la ricostruzione degli edifici nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici che nel 2012 e nel 2023 hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna è possibile, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla normativa e non oggetto dell'istanza, applicare il *Superbonus* nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale ubicati nei comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per tali interventi è possibile esercitare le opzioni alternative alla fruizione diretta del *Superbonus*, di cui al citato articolo 121 del decreto *Rilancio* se, in data antecedente al 30 marzo 2024, sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi oppure se sussistono le condizioni previste dal citato articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 39 del 2024, sopra elencate.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del

Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.

LA DIRETTRICE CENTRALE
Patrizia Claps
Firmato digitalmente